



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la mail dal 16.7.20 con cui si segnalava problematica della caduta calcinacci dalla struttura dell'eliporto del molo S. Vincenzo;

RITENUTO necessario provvedere ad interdire formalmente l'area demaniale marittima interessata dal segnalato pericolo;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94

ORDINA

Art .1

L'area demaniale marittima sottostante l'eliporto del molo S. Vincenzo lato strada carrabile e precisamente quella identificata dalla proiezione verticale della piattaforma di atterraggio sulla strada stessa, come meglio individuata nell'allegato e appositamente delimitata con transenne dalla ditta Rubano Costruzioni s.r.l., è interdetta a qualsiasi operazione portuale, accesso, transito di persone e/o mezzi, fermata e sosta di veicoli e pedoni, deposito di merci/materiali nonché ogni altro uso pubblico od altra attività connessa. Tale area dovrà essere sgomberata da ogni merce/materiale/veicolo eventualmente presente.



Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta eliminazione del pericolo.

Napoli, li 21.07.2020

IL PRESIDENTE
Dr. Pietro SPIRITO

